



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23156

Data: 08/04/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 07/04/2024 relativo all'incontro (25098) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Palaghiaccio di Pergine - Pergine Valsugana (TN) il 06/04/2024 tra Hockey Pergine Sapiens (162) e HCMV Varese Hockey (795).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Diffida inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Pergine (162)** diffida ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art.6K) delle N.O.F.A. Comuni 2023-2024.

D) Motivazione:

A.s.d. Hockey Pergine (162)

Dal rapporto arbitrale emerge che in alcune occasioni durante la partita e specialmente al termine di essa, parte della tifoseria di casa (Pergine) infastidiva la panchina dei giocatori della squadra ospite (HCMV Varese Hockey) con il lancio di birra dalle tribune, coinvolgendo giocatori, dirigenti e staff che si trovavano in panchina. Ai fini di un'eventuale gara 6 che si disputerebbe nuovamente a Pergine, sarebbe utile prevedere la presenza di forze dell'ordine tra le panche dei giocatori delle due squadre.

Ciò premesso, si osserva che ai sensi dell'art. 6K N.O.F.A. Comuni correnti, la società ospitante è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico nei campi di gioco, della tutela degli arbitri, delle squadre ospitate prima, durante e dopo la gara sino alla partenza della squadra e comunque sino a 500 metri dallo stadio ed ha l'obbligo di predisporre nell'impianto le più idonee misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità dei tesserati, anche nel caso di assenza della Forza Pubblica.

Nel caso di specie l'illecito comportamento inscenato da una parte della tifoseria della squadra di casa ai danni di giocatori, dirigenti e staff della squadra ospite, appare certamente riconducibile all'inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate dalla società HC Pergine Sapiens al fine di prevenire/evitare il verificarsi di qualunque fatto idoneo a mettere anche soltanto potenzialmente in pericolo l'incolumità e/o la sicurezza altrui, in primis, quella degli atleti partecipanti alla gara.

Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della **diffida**, con **invito esplicito** rivolto alla società in questione a richiedere - in occasione dei prossimi incontri - l'impiego di personale delle Forze dell'Ordine a tutela dei tesserati presenti nelle rispettive panchine o, in alternativa, ad utilizzare, al medesimo fine, personale proprio, chiaramente individuabile (art. 6K, n.3 N.O.F.A. citate) e ad astenersi, quindi, per il futuro, dal commettere analoga infrazione e con **avvertimento** che, in difetto, saranno adottate sanzioni più severe, ivi compresa, eventualmente, anche quella della squalifica del campo di gara.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Pergine (162).



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2023-2024**

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi